



Proposta n. 2119 / 2022

PUNTO fs / 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 29/11/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1537 / DGR del 29/11/2022

OGGETTO:

Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione, in modalità duale, di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2023-2026, finalizzati al conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere. Accordo rep. atti n. 158/CSR del 24 settembre 2015.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Vicesegretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Stefania Zattarin	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione, in modalità duale, di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2023-2026, finalizzati al conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere. Accordo rep. atti n. 158/CSR del 24 settembre 2015.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si approvano l'Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, finalizzati al conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere da realizzare nel triennio 2023-2026 in modalità duale, finanziabili con le risorse che saranno assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il riparto 2023.

Il relatore riferisce quanto segue.

Il 24 settembre 2015 è stato sancito in Conferenza Stato-Regioni l'Accordo rep. atti n.158 sulle azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): si tratta di una sperimentazione che si colloca tra le novità legislative introdotte dal D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183* che, agli articoli 41 e seguenti, disciplina anche il contratto di apprendistato per la qualifica professionale, come tipologia di contratto che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenute nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Le Regioni hanno sottoscritto in data 13 gennaio 2016 i Protocolli di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), dando avvio alla sperimentazione del sistema duale, con l'intento di rafforzare il collegamento tra IeFP e mondo del lavoro favorendo la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani, attraverso gli strumenti dell'apprendistato formativo e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) o dell'Alternanza Scuola-Lavoro.

Dopo la fase sperimentale il sistema duale è ora nella fase della piena attuazione.

In data 1° agosto 2019 è stato sancito l'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. atti n. 155/CSR) relativo al Repertorio delle figure di IeFP; pur configurandosi come un'integrazione e manutenzione del Repertorio nazionale del 2011, di fatto questo Accordo ne revisiona anche profondamente l'impianto metodologico.

I percorsi triennali di istruzione e formazione, finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali nell'ambito del sistema duale nell'IeFP, costituiscono un'importante integrazione all'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione-formazione: pertanto, occorre dare un'adequata risposta alle famiglie e al territorio in tempi compatibili con le scelte da effettuare al termine del primo ciclo e la conseguente iscrizione al secondo ciclo.

Le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle alle Scuole di Formazione Professionale, per l'Anno Scolastico-Formativo 2023-2024, saranno possibili sul portale *Iscrizioni on line* secondo i termini che saranno definiti dalla emananda circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito.



Gli interventi che prevedono il sistema duale nell'ambito dell'IeFP non sono predefiniti all'interno del Piano dell'offerta formativa regionale; pertanto con il presente provvedimento si intende dare avvio alle procedure per l'individuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione per il conseguimento delle qualifiche nella sezione servizi del benessere da realizzarsi in modalità duale nell'Anno Scolastico-Formativo 2023-2024, individuando i percorsi ritenuti ammissibili e finanziabili.

Occorre peraltro ricordare che è ora in essere anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema duale", che si propone di rafforzare il sistema duale di formazione, anche attraverso l'apprendistato, al fine di garantire una corrispondenza più efficace tra l'apprendimento e il lavoro (compresa la formazione sul posto di lavoro), nonché l'acquisizione di competenze tecniche e soft skills da parte dei giovani e, in via sperimentale, anche per gli adulti senza titolo di studio secondario. La programmazione che la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema duale" intende avviare a partire dall'Anno Formativo 2022-23 fino all'Anno Formativo 2024-25 va a recepire quanto indicato nel documento denominato "Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia" del 13 luglio 2021 con riferimento agli obiettivi e alle specificità dell'Investimento "Sistema duale".

La Regione del Veneto, con nota del direttore della Direzione Formazione e Istruzione del 08/07/2022 prot. n. 030510, ha trasmesso alla Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro del Ministero LPS il "Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa 'Sistema Duale' finanziata a valere sul PNRR - Anno finanziario 2021 - Regione Veneto", ricevendo parere positivo (nota prot. n. 0002357.22-07-2022 del Ministero LPS - Direzione Generale delle politiche attive del lavoro).

Nello specifico pertanto i progetti presentati in adesione alla presente deliberazione nel contesto PNRR Investimento 1.4 "Sistema duale", contribuiscono al raggiungimento del target di *baseline* in quanto offerta di IeFP duale consolidata finanziata con risorse nazionali erogate ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni.

Ciò premesso, al fine di avviare la programmazione in oggetto, si propone di approvare l'Avviso pubblico, **Allegato A** e la Direttiva, **Allegato B**, quali parti integranti del presente atto, per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di percorsi triennali di IeFP nell'ambito del sistema duale, finalizzati al conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, da avviare nell'Anno Scolastico-Formativo 2023-2024 e da concludere nell'Anno Scolastico-Formativo 2025-2026.

L'importo del contributo pubblico necessario a finanziare progetti per 10 percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione servizi del benessere, viene quantificato provvisoriamente in euro 2.500.000,00. Tale importo potrà essere impegnato con successivi atti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione a carico del Bilancio regionale.

Lo stanziamento potrà essere confermato solo dopo l'emanazione da parte del Ministero LPS del Decreto di riparto per il 2023, con cui saranno assegnate al Veneto le nuove risorse che confluiranno nel Bilancio regionale, con iscrizione nei capitoli di spesa assegnati alla Direzione Formazione e Istruzione dedicati all'art. 68 della legge n. 144/99 e s.m.i., programma 15.02 *Formazione Professionale*.

La copertura finanziaria dei 10 percorsi in questione sarà assicurata, oltre che dal citato nuovo riparto atteso per l'anno 2023, dalle residue disponibilità di cui al Decreto Direttoriale del Ministero LPS – Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro n. 15 del 14/04/2022.

Qualora le risorse statali che si renderanno disponibili fossero insufficienti per garantire la copertura totale delle attività pertinenti al sistema duale nell'ambito della programmazione regionale 2023, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione assumerà impegni di spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili.

Per gli interventi ammissibili e non finanziabili sarà possibile richiedere il riconoscimento, senza oneri finanziari a carico della Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8 del 31/3/2017 e s.m.i..



La presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e dei relativi progetti deve avvenire tramite l'applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla Direttiva, **Allegato B**, entro e non oltre le ore 13:00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, a pena di inammissibilità.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.

In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in Legge 28/06/2019, n. 58 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” e in particolare l'articolo 68;

VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

VISTO il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il D.Lgs. 15 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e, in particolare, l'articolo 32, comma 3;

VISTO l'Accordo siglato il 25 febbraio 2010 in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale;

VISTO l'Accordo rep. Atti n. 158/CSR del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante: “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale”;

VISTO l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, Repertorio Atti Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 155/CSR del 1° agosto 2019;



VISTO l'Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019, n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";

VISTO il Decreto Interministeriale n. 56 del 7 luglio 2020 del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che recepisce l'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR;

VISTO l'art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124/2017;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002: "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;

VISTA la DGR n. 698 del 24 maggio 2011 "Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (regolamento Ce n. 1083/2006)", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la DGR n. 1368 del 30 luglio 2013 "DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale";

VISTA la DGR n. 670 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 671 del 28 aprile 2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard";

VISTA la DGR n. 1050 del 29 giugno 2016 "Ratifica degli Accordi tra Regione del Veneto, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Parti sociali per la disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato ai sensi degli artt. 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12/10/2015";

VISTA la DGR n. 1137 del 19 luglio 2017 "Sperimentazione del sistema di formazione duale. Attribuzione al Tavolo Tecnico costituito presso la Direzione Formazione e Istruzione del ruolo di organismo concertativo per la valutazione e la condivisione di strumenti da utilizzare nella sperimentazione del sistema duale. Approvazione del documento prodotto dal Tavolo Tecnico nel corso del primo semestre 2017. D.Lsg n. 81 del 15/6/2015. Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto interministeriale 12/10/2015";

VISTA la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";

VISTA la DGR n. 914 del 9 luglio 2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005. Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1 agosto 2019, n. 155/CSR e 18 dicembre 2019, n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati";

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";



VISTA la nota della Regione Veneto - Direzione Formazione e Istruzione del 08/07/2022 prot. n. 030510;
VISTA la nota prot. n. 0002357.22-07-2022 del Ministero LPS - Direzione Generale delle politiche attive del lavoro contenente il parere positivo sul "Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "Sistema Duale" finanziata a valere sul PNRR - Anno finanziario 2021 - Regione Veneto";
VISTO l'Accordo rep. atti. 143/CSR del 27.7.2022 relativo all'adozione delle Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale". PNRR: Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema Duale";
VISTO l'art. 2, c.2, lettera o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i..

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico, **Allegato A**, e la Direttiva di riferimento, **Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in modalità duale, finalizzati al conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, da avviare nell'Anno Scolastico-Formativo 2023-2024 e da concludere nell'Anno Scolastico-Formativo 2025-2026;
3. di quantificare provvisoriamente in euro 2.500.000,00, l'importo necessario a finanziare progetti per i 10 percorsi triennali;
4. di dare atto che la copertura finanziaria dei percorsi in questione sarà assicurata, oltre che dal nuovo riparto atteso per l'anno 2023, indicato in premessa, dalle residue disponibilità di cui al Decreto Direttoriale del MLPS – Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro, n. 15 del 14/04/2022;
5. di autorizzare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ad adottare gli opportuni provvedimenti per il riconoscimento di progetti formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione;
6. di stabilire che la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e dei relativi progetti, deve avvenire tramite l'applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla Direttiva, **Allegato B**, entro e non oltre le ore 13:00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, a pena di inammissibilità;
7. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione che sarà nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni conseguente provvedimento si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto della presente deliberazione, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, ivi compresa le tempistiche di avvio e di termine delle attività, le modalità di realizzazione delle stesse, le procedure di liquidazione e ogni altro adempimento connesso, con particolare riferimento alla determinazione del cronoprogramma della spesa;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Vicesegretario della Giunta Regionale
ai sensi della DGR 1671/2020
Dott.ssa Stefania Zattarin





A V V I S O P U B B L I C O

Con DGR n. ____ del __/__/____ la Giunta regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del sistema duale:

**Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale
per il conseguimento della qualifica professionale
con il sistema di formazione duale
Anni Scolastici-Formativi 2023-2026
SEZIONE SERVIZI DEL BENESSERE**

- Le domande possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale, Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva.
- La domanda di presentazione dei progetti dovrà esplicitare l'informazione circa la elaborazione dei dati in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (D.Lgs. n. 101 del 10/8/2018 di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE – GDPR), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
- La somma destinata all'iniziativa ammonta complessivamente ad Euro 2.500.000,00, sufficienti a finanziare progetti per 10 percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione servizi del benessere.
- La presentazione dei progetti da parte degli Organismi di Formazione Professionale interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.
- In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. n. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l'art.1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.
- La presentazione delle domande e dei relativi progetti deve avvenire tramite l'applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso, **entro e non oltre le ore 13,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto**, a pena di inammissibilità.
- Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata. A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:
 - accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
 - rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione ai seguenti recapiti:



b13ab634



- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/2795061 – 5090 - 5099 – 5736 – 5153 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
 - per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
- La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva, Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso, e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi



b13ab634





REGIONE DEL VENETO



**DIRETTIVA
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI TRIENNALI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
PROFESSIONALE IN MODALITA' DUALE
NELLA SEZIONE SERVIZI DEL BENESSERE**

AA.FF. 2023/2026

**AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE
NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO D'ISTRUZIONE
E DEL DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE FORMAZIONE**

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva



1acf9818



INDICE

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	4
Riferimenti legislativi e normativi.....	4
1. Premessa	10
2. Obiettivi generali	11
3. Tipologie progettuali	12
3.a. Caratteristiche degli interventi.....	12
3.b. Decurtazioni per mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista.....	14
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula	14
5. Requisiti delle sedi	14
6. Destinatari.....	15
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione	16
6.b. Decurtazioni per sottonumero negli interventi di secondo e di terzo anno	17
7. Definizione delle figure professionali	17
8. Metodologia.....	18
9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	19
10. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento.....	19
11. Forme di partenariato	20
12. Delega.....	21
13. Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	21
13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi	23
13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza	24
13.c. Riduzioni del contributo pubblico legate al mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto	24
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	24
15. Procedure e criteri di valutazione	26
15.a. Criteri di ammissibilità	26
15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:	26
15.c. Griglia per la scheda di valutazione	27
16. Tempi ed esiti delle istruttorie.....	30
17. Comunicazioni	30
18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi.....	30
19. Indicazione del foro competente.....	31
20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	31
21. Tutela della privacy.....	31



22. Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche	31
II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI.....	32
Premessa.....	32
1. Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari	32
2. Gestione delle attività: Adempimenti in materia di pubblicità e informazione	32
3. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento e riconoscimento crediti	33
4. Gestione delle attività: Gestione delle attività formative	33
5. Gestione delle attività: variazione attività	35
6. Gestione delle attività: monitoraggio	36
7. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi.....	36
8. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni	37
9. Aspetti finanziari: procedura per l'erogazione dei contributi.....	38
10. Rendicontazione delle attività: presentazione dell'attestazione finale delle attività (rendiconto finale)	38
APPENDICE 1 - Percorsi triennali in modalità duale: articolazione didattica.....	39
APPENDICE 2 - percorsi triennali di istruzione e formazione in modalità duale: figure professionali attivabili.....	42



I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**Riferimenti legislativi e normativi**

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

IeFP

- Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” e in particolare l'articolo 68, comma 4;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e s.m.i.;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardante la legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” – Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14 febbraio 2008;
- Intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 febbraio 2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del 15 giugno 2010;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 gennaio 2011, n. 4, con il quale sono state adottate le linee guida di cui all'allegato A) dell'Intesa sancita in Conferenza unificata del 16



dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40;

- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- DGR n. 2646 del 18 dicembre 2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 56 del 7 luglio 2020 che recepisce l'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019, n. 155/CSR;
- DGR n. 914 del 9 luglio 2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005 "Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati" ed in particolare i punti 7, 8 e 9 del dispositivo del provvedimento;
- Decreto n. 724 del 6 giugno 2022 "Approvazione nuovi profili regionali di Istruzione e Formazione professionale. DGR n. 914 del 09/07/2020 e DGR n. 119 del 31/01/2012. (Art. 18, comma 2 del D. Lgs. 17/10/2005, n. 226)";



- Decreto n. 912 del 20 luglio 2022 “Approvazione nuovi profili regionali di Istruzione e Formazione professionale. DGR n. 914 del 09/07/2020 e DGR n. 119 del 31/01/2012. (Art. 18, comma 2 del D. Lgs. 17/10/2005, n. 226). Integrazione al Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 724 del 06/06/2022. Profilo regionale di “Operatore delle produzioni alimentari: profilo regionale gestione cantina, presentazione prodotto e conduzione vigneto”;

DUALE

- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e, in particolare, l’articolo 32, comma 3”;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni prot n 158/CSR del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” ;
- Decreto 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Protocollo di Intesa sull’attuazione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale” siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione del Veneto il 13/01/2016;
- DGR n. 1122 del 31/07/2018 “Sperimentazione del sistema di formazione duale. Approvazione del documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in impresa" che aggiorna il precedente approvato con la DGR n. 1137 del 19 luglio 2017. Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015”;
- Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, commi 784 e seguenti, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; in particolare i commi 784, 786 e 787 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018, che dispongono la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 77/2005 in “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [PCTO]”;
- Decreto n. 343 del 07 aprile 2022 “Sistema di formazione duale. Approvazione del documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi in impresa per le figure di operatore e di tecnico. Repertorio di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’ Accordo 155/CSR. Vers. 1.2”;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12 del 6 giugno 2022 sul Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015;
- Decreto Direttoriale n. 15 del 14 aprile 2022 sul finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- Decreto Direttoriale n. 14 del 14 aprile 2022 sul Riparto delle risorse per l’annualità 2021 per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato;
- Decreto Direttoriale n. 226 del 26 novembre 2021 sui criteri di riparto delle risorse finanziarie previste nella Missione M5, componente C1, Investimento 1.4 “Sistema Duale”;



- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 215 nel 9 novembre 2021 sull'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento dei percorsi formativi nel sistema duale per l'annualità 2021;

PNRR

- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 l'articolo 1, comma 1043 ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Regolamento UE 2020/852 articolo 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare, l'art. 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11 ottobre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 4 ottobre 2021 (G.U. n. 256 del 26 ottobre 2021), concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77
- Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e, in



particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 ai sensi del quale "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77";

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;
- Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 2021, n. 1256, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, ed in particolare la Tabella A, parte integrante del decreto, cui vengono assegnate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risorse pari a euro 600 milioni per la realizzazione Missione M5, componente C1 - tipologia "Investimento", intervento "1.4 Sistema duale";
- Decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ed in particolare l'articolo 10 concernente le "procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni";
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, che assegna per la realizzazione della Missione M5, componente C1 - tipologia "Investimento", intervento "1.4 Sistema duale", 600 milioni di euro, per le annualità 2021-2025;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 215 del 9 novembre 2021, in corso di perfezionamento presso i competenti organi di controllo, con cui vengono stabiliti i criteri di riparto delle risorse per il finanziamento del sistema duale per l'annualità 2021, erogate ai sensi dell'articolo 1, commi 110, lettera b). e 112 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 297 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 dicembre 2021 di Adozione del Piano nazionale nuove competenze (PNC) di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Nota del 18 novembre 2021 Prot. 2718/21/coord, con la quale il coordinamento delle Regioni, in esito all'incontro tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le Regioni e le Province Autonome del 10 novembre 2021, volto all'individuazione dei criteri di riparto delle risorse assegnate all'intervento "1.4 Sistema duale" pari a euro 600 milioni per il periodo 2021-2025, propone di attribuire, per la sola annualità 2021, una prima quota pari a euro 120 milioni, e di utilizzare, per il riparto di tali risorse, i medesimi criteri già concordati e adottati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 215 del 9 novembre 2021;
- Allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, parte integrante della stessa, che fissa quale obiettivo da raggiungere nell'ambito della Missione M5, componente C1 - tipologia "Investimento", intervento 1.4 Sistema duale, al 31 dicembre 2025, "la partecipazione al sistema duale e l'ottenimento della relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025 per almeno 135.000 persone in più rispetto allo scenario di riferimento", che consta di 39.000 persone;
- Istruzioni tecniche per la selezione di progetti PNRR, emanate l'11 ottobre 2021 dalla Ragioneria dello Stato, ed in particolare i riferimenti normativi di cui alla Parte 1 sezione 2 avviso - riferimenti normativi;
- Circolare n. 25 del 29/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.



FINANZIARIA

- L.R. n. 39 del 29/11/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i.;
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- Legge 31 dicembre 2009 n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, sostenendo, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile” per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli articoli 10 e successivi che prevedono l’adozione, da parte degli Stati membri, di un Accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalità di approvazione da parte della Commissione europea, nonché l’Allegato II recante il modello per la redazione dell’Accordo di partenariato;
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- DGR n. 669 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” nella nella versione approvata con DDR 2 del 28/07/2021 e s.m.i.;
- DGR n. 670 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020” nella versione approvata con DDR n. 38 del 18/09/2020 e s.m.i.;
- DGR n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”;

ALTRO:

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione” e s.m.i.;
- Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto crescita) limitatamente all’art. 35 convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129, della L. 4 agosto 2017, n.124;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis;



- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP.

Per la sola sezione benessere inoltre:

- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista”;
- L.R. 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell'attività di estetista”;
- Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;
- L.R. 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell'attività di acconciatore”.

1. Premessa

Il 24 settembre 2015 è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni, l'Accordo sulle azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.

Si tratta di una sperimentazione che si colloca tra le novità legislative introdotte dal D. Lgs. 81 del 15/6/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che negli articoli 41 e seguenti disciplina anche il contratto di apprendistato per la qualifica professionale, come tipologia di contratto che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenute nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

In data 01/08/2019 è stato siglato il nuovo Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep atti n.155/CSR) relativo al Repertorio delle figure di IeFP, pur configurandosi come una integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne revisiona anche profondamente l'impianto metodologico e rivede le competenze in esito alla figura di tecnico. Tra gli aspetti più evidenti e immediati vi è il passaggio dalle 22 figure di operatori del Repertorio 2011 -di cui 6 con indirizzi per un totale di 13 indirizzi (max 3 per Figura) - ad un nuovo Repertorio con 26 figure di operatori - di cui 9 con indirizzi per un totale di 36 indirizzi (max 6 per Figura) -; per le figure di Tecnico si passa dalle attuali 21 figure del Repertorio 2011 -senza indirizzo-, alle 29 - con 21 indirizzi per un totale di 54 indirizzi (max 6 per Figura)

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali nell'ambito del sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale costituiscono una importante integrazione all'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione – formazione, e pertanto occorre dare un'adeguata risposta alle famiglie e al territorio in tempi possibilmente compatibili con le scelte da effettuare al termine del primo ciclo e la conseguente iscrizione al secondo ciclo.

Si intende quindi dare avvio alle procedure per la realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione per il conseguimento di qualifiche del Piano di formazione iniziale da realizzarsi in modalità duale, individuando, prima possibile e comunque entro il termine ultimo per le iscrizioni on line- i percorsi ritenuti ammissibili e finanziabili.

E' necessario infatti tener conto che, stante le convenzioni in essere, le iscrizioni alle Scuole di Formazione professionale anche per l'anno scolastico 2023/2024 saranno possibili sul portale Iscrizioni on line nei termini definiti dalla Nota del Ministero dell'Istruzione e del merito per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2032/24.

Occorre peraltro ricordare che è ora in essere anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per quanto attiene alla missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “sistema duale”, che si propone di ulteriormente rafforzare il sistema duale di formazione, anche attraverso l'apprendistato, al fine di garantire una corrispondenza più efficace tra l'apprendimento e il lavoro (compresa la formazione sul posto di lavoro), nonché l'acquisizione di competenze tecniche e soft skills da parte dei giovani e, in via sperimentale, anche per gli adulti senza titolo di studio secondario. La programmazione che la missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “sistema duale” intende avviare a partire dall' AF 2022-23 fino all'AF 2024-25 va a recepire quanto indicato a



pagg. 435-436 e a pag. 448 del documento denominato "Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia" del 13 luglio 2021 con riferimento agli obiettivi e alle specificità dell'Investimento "Sistema duale".

La Regione del Veneto, con la nota del direttore della Direzione Formazione e Istruzione del 08/07/2022 prot. n. 030510, ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro il "Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "Sistema Duale" finanziata a valere sul PNRR - Anno finanziario 2021 - Regione Veneto", ricevendo il parere positivo.

I percorsi erogabili nell'ambito dell'Investimento 1.4 "Sistema duale" del PNRR riguardano:

- Percorsi duali aggiuntivi rispetto all'offerta di IeFP duale finanziata con risorse ordinarie;
- Percorsi di conversione in duale dell'offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie;
- Percorsi extra diritto-dovere, organizzati in modalità duale (apprendistato o alternanza rafforzata) finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di IeFP o di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore o di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni;
- Percorsi duali in sussidiarietà attuati negli Istituti Professionali ai sensi del D.lgs n. 61/2017.

Nello specifico i progetti presentati in adesione al presente avviso in quanto Percorsi in modalità duale finanziata con risorse ordinarie del duale, trattandosi di percorsi IeFP "consolidati" nell'offerta formativa regionale già presenti nei precedenti anni formativi, contribuiscono al raggiungimento del target PNNR baseline - investimento missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" come Certificazione finale - relevant certification - target

Tutti i percorsi prevedono il raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1, dando atto che gli interventi finalizzati al conseguimento della qualifica professionale prevedono, ai sensi dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, obbligatoriamente interventi formativi per le competenze digitali di cui all' Allegato 4 del citato Accordo. Ciò si ritiene consenta ai progetti il rispetto del principio del Tagging digitale.

Tutti i percorsi prevedono il raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1, dando atto che gli interventi finalizzati al conseguimento della qualifica professionale prevedono, ai sensi dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, obbligatoriamente interventi formativi per le competenze digitali di cui all' Allegato 4 del citato Accordo. Ciò si ritiene consenta ai progetti il rispetto del principio del Tagging digitale.

2. Obiettivi generali

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è riferito alla progettazione di percorsi triennali di istruzione e formazione per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione formazione nella sezione servizi del benessere, da realizzare in modalità duale.

Le azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale in oggetto hanno l'intento di contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, e di favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani.

L'obiettivo prioritario della presente programmazione del sistema di formazione duale è l'attivazione di contratti di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'art. 41 II comma, lettera a) del D. Lgs. 81/2015 per almeno:

- il 10% degli studenti iscritti ai secondi anni,
- e il 20% degli studenti iscritti ai terzi anni,

dei percorsi triennali di IeFP approvati e finanziati.

Il mancato inserimento della percentuale richiesta di apprendisti (o della percentuale maggiore prevista nel progetto), comporta la rideterminazione del contributo assegnato all'intervento nella misura definita al successivo punto 13.c..



In ogni caso deve essere assicurato a tutti gli studenti di età superiore ai 15 anni un periodo di esperienza pratica in azienda almeno nella forma dell'alternanza /Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO.

3. Tipologie progettuali

In adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati progetti per la realizzazione nel triennio 2023/2026 di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale, da realizzare esclusivamente nel sistema di formazione duale.

Ciascun progetto presentato dovrà prevedere la realizzazione di:

- nel 2023/2024 un intervento di primo anno tipo FI/Q1T di 990 ore;
- nel 2024/2025 un intervento di secondo anno tipo FI/Q2T di 990 ore, in prosecuzione del primo;
- nel 2025/2026 dell'intervento di terzo anno tipo FI/Q3T di 990 ore, a completamento del triennio, a conclusione del quale sarà rilasciata la qualifica professionale.

In adesione al presente bando possono essere presentati esclusivamente progetti finalizzati al conseguimento di una qualifica triennale di istruzione e formazione professionale nella sezione servizi del benessere.

I progetti per percorsi triennali nel sistema duale nella sezione comparti vari e nella sezione edilizia sono oggetto di avviso specifico.

3.a. Caratteristiche degli interventi

I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale con il sistema formativo duale:

- sono realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabilite dagli artt. 15-22 del D.Lgs 226/2005;
- sono finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure individuate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR, nel settore servizi del benessere.
- integrano il percorso di formazione svolto presso la Scuola della formazione professionale presso cui lo studente è iscritto, con periodi di applicazione pratica realizzati attraverso gli strumenti:
 - dell'impresa simulata nel primo anno,
 - dell'apprendistato per la qualifica professionale, per almeno il 10% del numero minimo di allievi all'avvio del secondo anno e almeno il 20% del numero minimo di allievi all'avvio del terzo anno, arrotondati all'unità superiore,
 - dell'alternanza scuola lavoro /PCTO per tutti gli studenti per cui non sia possibile attivare contratti di apprendistato per la qualifica professionale.

I progetti devono prevedere **a pena di inammissibilità** un numero di partenariati aziendali sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 20 studenti.

Ai progetti contenenti l'impegno formale del soggetto proponente ad attivare il contratto di apprendistato per la qualifica per una percentuale superiore di iscritti, rispetto ai minimi previsti in direttiva sarà assegnato il punteggio di merito definito al successivo punto 15.c.

I periodi di applicazione pratica che caratterizzano i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale realizzati in modalità duale non possono essere inferiori a:

- nel primo anno del triennio: 400 ore annue in impresa simulata. L'impresa simulata è rivolta in particolare agli studenti quattordicenni del primo anno del percorso triennale, ed ha una funzione propedeutica all'alternanza scuola lavoro/PCTO o all'apprendistato;



- nel secondo anno del triennio: minimo 40% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto alla Scuola della formazione professionale sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015 oppure minimo 400 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro/PCTO;
- nel terzo anno del triennio: minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto alla Scuola della formazione professionale sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015, oppure minimo 500 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro/PCTO.

La qualifica viene conseguita a conclusione del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dalla L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", ispirate a principi "di oggettività e trasparenza del processo valutativo ed equità di trattamento dei candidati" (art. 14) e regolate dalle disposizioni regionali.

È possibile inserire in contratti di apprendistato per la qualifica anche ragazzi iscritti al primo anno del percorso triennale, purché abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

In ogni caso deve essere assicurato a tutti gli studenti di età superiore ai 15 anni un periodo di esperienza pratica in azienda almeno nella forma dell'alternanza (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO) scuola lavoro duale.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

Le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e del DM 12/10/2015 individuano tre elementi essenziali che caratterizzano il contratto di apprendistato di primo livello:

- la formazione esterna all'azienda, svolta presso la Scuola di formazione professionale,
- la formazione interna all'azienda, regolata dal Piano formativo individuale,
- le attività lavorative svolte in azienda, in esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Le ore relative alle attività lavorative svolte in azienda dovranno essere determinate in numero tale da garantire una coerenza con la durata del percorso formativo, compatibili con l'articolazione dell'orario ordinamentale e in rapporto alla durata del contratto di apprendistato.

Per tali attività dovrà essere previsto un numero di ore su base semestrale non inferiore a 100 ore complessive per ogni contratto di apprendistato.

Il contratto di apprendistato per la qualifica pertanto presuppone:

- la stipula di un protocollo di intesa tra l'Organismo di formazione e il datore di lavoro che assumerà lo studente;
- e la sottoscrizione di un piano formativo individuale tra l'Organismo di formazione presso cui lo studente è iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale.

Il protocollo di intesa tra la Scuola di formazione professionale e il datore di lavoro e il piano formativo individuale sono redatti nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Con il contratto di apprendistato per la qualifica lo studente assume il doppio status di studente e di lavoratore.

ALTERNANZA/PCTO

L'attivazione dell'alternanza/PCTO presuppone la presenza di un accordo tra Scuola della formazione professionale e azienda presso cui lo studente frequenterà i periodi di applicazione pratica.



L'accordo deve definire gli obiettivi e le azioni, le modalità organizzative e le modalità di verifica e controllo dell'apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite.

Il percorso duale in alternanza scuola lavoro /PCTO deve essere progettato con riferimento sia alle attività in aula sia ai periodi di permanenza in azienda con la condivisione e la validazione dei diversi soggetti - Scuola della formazione professionale e datore di lavoro - che collaborano alla formazione dello studente.

L'alternanza/PCTO presuppone inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni.

3.b. Decurtazioni per mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista

Per gli interventi formativi che non raggiungano la percentuale di apprendisti richiesta dalla presente Direttiva o superiore, prevista nel progetto, si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo all'intervento interessato nella misura definita al successivo punto 13.c.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative realizzate dall'ente formatore devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento, nel rispetto dell'articolo 19 (livelli essenziali dei requisiti dei docenti) del D.Lgs. n. 225/2005 e relative note integrative e comunicazioni della Regione Veneto in merito.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati, per la parte da realizzarsi a carico dell'ente formatore, esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITAMENTO ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto proponente.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto il triennio di attività.



In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso la Scuola della formazione professionale proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

Le sedi devono inoltre rispettare i protocolli previsti dalle competenti autorità in merito alla sicurezza Covid 19 e dotarsi di un piano in merito.

6. Destinatari

I percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in esecuzione della presente Direttiva sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione e/o all'obbligo formativo;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R n. 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

È fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso una Scuola della formazione professionale o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo



grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

In considerazione della previsione contenuta all'art. 43 D. Lgs. 81/2015, il quale prevede all'apprendistato per la qualifica e per il diploma possano accedere persone di età compresa tra i 15 e i 25 anni, eventuali utenti maggiorenni potranno essere eccezionalmente iscritti al primo anno del triennio in qualità di utenti rendicontabili solo per consentire la stipula di un contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale.

Al di fuori di questi casi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio o di formati inferiore al minimo di allievi formati previsti alla conclusione, nei termini di cui al successivo punto 6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

- Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati;
- gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi, e devono concludersi con almeno 12 allievi formati;
- gli interventi formativi di terzo anno (tipo FI/Q3T) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi e concludersi con almeno 12 allievi formati.

SEZIONE SERVIZI DEL BENESSERE	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. primi anni	20	15
2. secondi anni	15	12
3. terzi anni	15	12

È fatta salva la possibilità di riconoscere ex art.1 comma 3 lett. b) L.R. n. 8/2017 e di autorizzare all'avvio senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale eventuali interventi di primo anno con un numero di allievi inferiore ai minimi previsti.

È fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di allievi formati inferiore al numero previsto a conclusione sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13.b.



Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore di formazione esterna all'azienda (presso la Scuola della formazione professionale) e il 75% del monte ore di formazione interna all'azienda nel caso di apprendista o il 75% del monte ore di formazione per gli allievi in alternanza/PCTO o al primo anno.

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

6.b. Decurtazioni per sottonumero negli interventi di secondo e di terzo anno

Interventi di secondo anno e di terzo anno in deroga al numero minimo di allievi potranno essere riconosciuti solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere presentata prima dell'avvio dell'intervento in sottonumero e comporta l'applicazione di una decurtazione pari al:

- 40% del contributo pubblico orario per i corsi di secondo anno;
- 30% del contributo pubblico orario per i corsi di terzo anno.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell' Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all' Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019, (repertorio Atti n. 155/CSR), ed in particolare per le competenze tecnico-professionali specifiche, alle specifiche descritte e declinate nelle singole schede di profilo di cui all' Allegato 2 all' Accordo del 1 agosto 2019.

Inoltre l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome del 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, oltre alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali ha anche approvato l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) e specificate nell' Allegato 2 al citato Accordo, quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale; per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Pertanto la Regione, potrà procedere con proprie disposizioni e nell'ambito delle proprie regolamentazioni, ferma restando l'autonomia didattico-formativa delle Istituzioni formative e scolastiche che erogano l'offerta di IeFP, alla definizione di criteri ed elementi minimi metodologici per avviare una eventuale sperimentazione avente ad oggetto:

lo sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni;

il loro posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, sulla base degli elementi minimi specificati nell' Allegato 2 al citato Accordo del 18 dicembre 2019.

Occorre tuttavia precisare che l'acquisizione da parte degli allievi e la valutazione delle suddette dimensioni non costituiscono requisito per l'ammissione all'esame finale, né oggetto di certificazione sugli Attestati finali di Qualifica e Diploma professionale e sull' Attestazione intermedia delle competenze, ferma restando la possibilità per la Regione di definire forme di loro messa in trasparenza in termini di informazioni aggiuntive sui suddetti Attestati.

Ancora, occorre inoltre rilevare che tra le novità più rilevanti dall'integrazione e modifica del Repertorio vi è l'introduzione di indirizzi anche per figure di operatore che ne erano prive nel precedente Repertorio, o la possibilità di conseguire contestualmente qualifiche con più indirizzi; tuttavia nella attuale programmazione:

- **non risulta consentita l'erogazione di percorsi nella sezione benessere con più indirizzi**
- **l'allievo al termine del percorso acquisirà una qualifica con un solo indirizzo.**

Infine si evidenzia che avendo rilevato incongruenze tra l'indice delle figure e la scheda descrittiva della singola figura di operatore o tecnico nel Repertorio 2019, stante le indicazioni fornite da Tecnostruttura deve intendersi



prevalente la denominazione utilizzata per la scheda descrittiva. Infatti il verbale del 21 novembre 2019 del Coordinamento Tecnico su Manutenzione e aggiornamento del Repertorio IeFP ha evidenziato “alcuni refusi contenuti nelle tabelle di indice delle figure di operatore e tecnico allegate all’Accordo del 1° agosto 2019, che reca denominazioni diverse da quelle delle schede degli standard formativi. Sono queste ultime denominazioni che fanno fede”.

8. Metodologia

I percorsi formativi realizzati con il sistema formativo duale si caratterizzano per una visione integrata del processo educativo, dove momento formativo e momento applicativo si fondono e i risultati di apprendimento, attesi in esito al percorso, sono il frutto della combinazione tra lo studio teorico d’aula e forme di apprendimento pratico svolte in un contesto professionale.

La modalità formativa duale presuppone una stretta correlazione tra offerta formativa e contesto sociale ed economico del territorio e un collegamento organico delle istituzioni formative con il mondo del lavoro, indispensabile per garantire la partecipazione attiva delle imprese ai processi formativi.

Le metodologie didattiche devono favorire pertanto modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza in azienda.

Va ricordata a tal proposito il Decreto n. 343 del 07 aprile 2022 “Sistema di formazione duale. Approvazione del documento “Il sistema duale nell’Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi in impresa per le figure di operatore e di tecnico. Repertorio di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’ Accordo 155/CSR. Vers. 1.2”.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all’accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari più contesti formativi e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, definite dall’Unione Europea¹.

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica, e che lo richiedano, è rilasciato l’Attestato di competenze” riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 1 agosto 2019, salvo eventuali novazioni introdotte da provvedimenti normativi o amministrativi.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul “Libretto formativo del cittadino” o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall’allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il “Certificato di assolvimento dell’obbligo di istruzione”, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR n. 3503 del 30/12/2010, che resterà agli atti della scuola della formazione professionale e che verrà rilasciato d’ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell’allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

¹ La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l’apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.



Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:

<https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi> alla voce "Certificato assolvimento obbligo di istruzione".

Si evidenzia che l'ammissione agli anni successivi, il rilascio dell'attestato di competenze o il conseguimento della qualifica, contribuiscono al raggiungimento del target PNNR baseline - investimento missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" come Certificazione finale – relevant certification – target.

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per la sezione 2 servizi del benessere dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono presentare progetti:

- gli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- gli Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

L'esperienza del proponente nella realizzazione di percorsi triennali finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale costituisce elemento sostanziale del progetto, in quanto la padronanza dei processi formativi e la conoscenza del tessuto imprenditoriale agevola l'elaborazione delle nuove metodologie richieste dal sistema duale.

Per le stesse ragioni ai soggetti proponenti che abbiano già partecipato a progetti IeFP in modalità duale, in qualità di enti beneficiari o partner operativi, con almeno un percorso formativo approvato e avviato sarà assegnato un punteggio prioritario individuato al successivo punto 15.c.

10. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.



Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto con i termini e le modalità previsti dalle disposizioni in materia di accreditamento.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

11. Forme di partenariato

I percorsi attuati con il sistema formativo duale presuppongono una strettissima correlazione tra l'istituzione formativa e le aziende che accolgono gli studenti per la parte di applicazione pratica in contratto di apprendistato o in alternanza scuola lavoro e devono essere finalizzati ad assicurare a tutti gli iscritti al corso, un inserimento in azienda.

Tale circostanza è documentabile allegando al progetto partenariati ospitanti (aziende ospitanti studenti) espressamente riferiti all'accoglienza degli studenti in azienda durante il secondo e il terzo anno del percorso, e sarà oggetto di valutazione di merito.

L'eventuale sostituzione del partner ~~aziendale~~ ospitante, successivamente all'approvazione del progetto, è ammessa solo se le imprese proposte presentano caratteristiche analoghe, in termini di filiera e/o comparto merceologico e dimensioni, salvo autorizzazione in deroga in caso di adeguata motivazione.

I partner ~~aziendali~~ ospitanti partecipano alla progettazione dei percorsi, in riferimento:

- alla individuazione di conoscenze e abilità destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio,
- alla coprogettazione con l'organismo di formazione del piano formativo individuale elaborato per ciascun studente, e collaborano con le Scuole della formazione professionale nella valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun studente con la formazione svolta in azienda.

Nell'ambito di ciascun progetto possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato:

- tra Organismi di Formazione;
- con Istituti scolastici;
- e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilato a quello del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia ospitanti che non) devono essere rilevate, oltre che nel Quadro "Partenariato" nella presentazione dei progetti in SIU, anche negli specifici distinti moduli di adesione (disponibili in allegato al decreto di approvazione della modulistica per la presentazione dei progetti.) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, allegato alla domanda in SIU quale parte integrante e sostanziale della stessa.



Si evidenzia che ogni progetto deve presentare un numero di partner ospitanti sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 20 studenti (requisito di ammissibilità del progetto punto 15.b della Direttiva).

Rimane confermato l'obbligo di documentare il partenariato operativo con l'apposita scheda sottoscritta ed allegata.

12. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

13. Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le azioni di cui alla presente direttiva sono finanziate con fondi statali ripartiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni.

I progetti quadro presentati devono essere riferiti obbligatoriamente alla sezione benessere.

Le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione del Veneto attraverso l'applicazione di Unità di Costo Standard (UCS).

Il valore attuale delle unità di costo standard per attività di formazione iniziale è stato determinato mediante tabelle standard di costi unitari (in seguito UCS) approvate con DGR n. 671 del 28.4.2015 ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e rivalutate con DD.GG.RR. nn. 803-804-805-806-807-808-809-810/2022.

	UCS ora formazione	UCS allievo
	Benessere	Benessere
Valore finale	82,00	491,00

Si precisa che gli importi sopra riportati sono da considerare comprensivi delle azioni di consulenza individuale attivate durante il percorso formativo.

L'azione oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, è finanziata con fondi nazionali ripartiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ogni annualità del riparto nazionale è destinata al finanziamento dell'intero percorso che serve a condurre la persona al conseguimento del titolo finale.

Pertanto ai progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione che adottano il sistema di formazione duale, utilmente collocati in graduatoria, sarà assegnato un contributo pubblico che copra il finanziamento dell'intero triennio, fino al conseguimento della qualifica finale, fatte salve eventuali riparametrazioni previste.

Le poste finanziarie sufficienti a finanziare 10 percorsi triennali di istruzione e formazione, vengono quantificate provvisoriamente in euro 2.500.000,00.



Qualora le risorse statali che si renderanno disponibili siano inferiori all'importo anzidetto il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà adottare impegni di spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili.

Il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di Costo Standard, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE	
Risorse stanziare	Unità di costo standard applicate ai percorsi
Euro a valere sul riparto ministeriale di prossima emanazione	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - UCS oraria = 82,00 euro per ora corso di attività formativa d'aula - UCS oraria = 82,00 euro per ora di attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza/PCTO) nel limite massimo di 280 ore riconosciute; - UCS allievo = 491,00 euro per allievo formato. Secondo la seguente formula: $\text{contributo pubblico orario} = 82,00 * \text{monte ore triennio finanziabile}^2$ + $\text{contributo pubblico allievo} = 491,00 * \text{n. allievi (nel limite massimo di € 9.820,00) * 3 annualità}$

Relativamente alle attività formative effettuate nel contesto aziendale (in apprendistato o in alternanza/PCTO), le attività di supporto svolte dall'Ente di formazione beneficiario sono equiparate a quelle attuate durante le attività di tirocinio nei percorsi triennali di formazione professionale.

In particolare, il supporto all'azienda in presenza durante lo svolgimento del percorso è analogo per quantità e qualità, al supporto attuato durante l'attività di tirocinio, fatta salva la necessità di una diversa distribuzione dello stesso in un arco temporale maggiore.

Di conseguenza, il contributo orario pari a Euro 82,00 verrà riconosciuto nel limite massimo di 280 ore per intervento annuale per le attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza/PCTO).

² Corrispondente a 990 ore nel primo anno, 874 nel secondo anno e 775 nel terzo anno.



Le risorse stanziare consentono di finanziare 10 percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione Servizi del benessere, che vengono ripartiti tra i diversi territori provinciali; la programmazione dei percorsi triennali di IeFP nella sezione Servizi del benessere viene così suddivisa tra le diverse province:

- 0 (zero) percorsi a Belluno,
- 3 percorsi a Padova,
- 2 percorsi a Treviso,
- 1 percorso a Venezia,
- 1 percorso a Verona,
- 3 percorsi a Vicenza.

Qualora tuttavia le risorse statali che si renderanno disponibili fossero insufficiente per garantire la copertura totale delle attività pertinenti il sistema duale nell'ambito della programmazione regionale 2023, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà adottare impegni di spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili in base al punteggio conseguito.

Inoltre il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione è autorizzato ad adottare provvedimenti per il riconoscimento di progetti formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione;

13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici,
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione³, è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

³ Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".



13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore al numero minimo previsto alla conclusione degli interventi non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo, in riferimento alla singola annualità di non raggiungimento del numero minimo.

13.c. Riduzioni del contributo pubblico legate al mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto

Per gli interventi formativi che non raggiungano la percentuale di apprendisti prevista nel progetto (pari o superiore al minimo richiesto nella presente Direttiva) si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo all'intervento interessato in misura direttamente proporzionale alla percentuale non raggiunta di iscritti con contratto di apprendistato.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve avvenire tramite l'applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato.

Ai fini dell'utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati⁴)

– Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>; un'apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo "bando" la seguente dicitura: "Duale 2023/2026 – Percorsi triennali di IeFP – sezione servizi del benessere".

- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto⁵ e apporre nel file scaricato la firma digitale.

- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3

- Presentazione della istanza e del progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) **entro e non oltre le ore 13,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto**, a pena di inammissibilità. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance

⁴ per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l'attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, in <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/>

⁵ in regola con la normativa sull'imposta di bollo



della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

Si evidenzia inoltre:

- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto;
- non è prevista la presentazione cartacea della Domanda.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;
- quant'altro previsto e precisato nell'emananda "Guida alla progettazione".

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/2795061 – 5090 - 5099 – 5736 – 5153 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

E' inoltre possibile inviare domande e quesiti tramite il nuovo sistema sperimentale di Quesiti on line disponibile al link <https://supportoformazione.regione.veneto.it/quesiti>, selezionando come destinatario formazione-



iniziale@regione.veneto.it. Una volta inviata la domanda, il richiedente riceverà un messaggio dall'account Moduli Google, con il riepilogo delle informazioni fornite.

Il quesito verrà preso in carico dagli uffici selezionati e la risposta verrà inviata via email dall'account denominato Quesiti on Line. Inoltre, per quesiti di tipo contenutistico è possibile inviare una richiesta all'indirizzo e-mail formazione-iniziale@regione.veneto.it. Le domande devono pervenire in tempo utile per la risposta e comunque almeno 7 giorni prima della scadenza del bando.

Qualora venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle faq in <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi>.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

15. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati tengono conto dei risultati delle precedenti attività realizzate in adesione a precedenti avvisi relativi a percorsi IeFP in modalità duale.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

15.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto.

15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:

1. **Termini:** rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità:** rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione:** completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente:** sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando;
5. **Partenariato:** rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori o vietati; in particolare presenza di un numero di partenariati ospitanti sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 20 studenti;
6. **Destinatari:** corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione:** coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo:** rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;
9. **Ulteriori Requisiti:** assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento in essere.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.



15.c. Griglia per la scheda di valutazione

PARAMETRO 1	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	– Accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere; – grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; – grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo).	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	QUALIFICAZIONE DEL PROPONENTE	LIVELLO	MAX PUNTI
	Esperienza del proponente, in qualità di ente beneficiario o partner operativo, nella realizzazione di percorsi triennali finalizzati alla formazione di figure all' interno della stessa Area economico professionale.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	Soggetto che ha partecipato in qualità di ente beneficiario o partner operativo ad avvisi relativi ad interventi triennali di IeFP negli ultimi 2 anni formativi in modalità duale avviando le attività finanziate o a riconoscimento.	Autorizzazione di percorsi triennali di IeFP in modalità duale e relativo avvio.	4 punti
		Mancata partecipazione ad avvisi relativi a percorsi triennali IeFP in modalità duale, O Mancato avvio dei percorsi relativi in caso di autorizzazione attività, presso la sede oggetto di domanda negli ultimi due AAFF.	0 punti
PARAMETRO 3	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI



	• Grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando; • qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella Direttiva di riferimento; • qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti; • modalità di valutazione e monitoraggio degli interventi previsti; • complementarità con gli altri programmi e fondi nazionali ed europei aventi le medesime finalità dell'avviso; • figure professionali utilizzate nell'intervento.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	PARTENARIATO: QUALITÀ DEI PARTNER	LIVELLO	MAX PUNTI
	– Presenza di partenariato qualificato (associazioni di categoria, parti sociali, istituzioni, etc); – presenza di partenariato ospitante per l'apprendistato o l'alternanza.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2020-2021 (assenza di controlli di primo livello conclusi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti



	dall'accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf; assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico).	Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	GRADO DI EFFICACIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	LIVELLO	MAX PUNTI
	Capacità della Scuola della formazione professionale proposta come sede del corso di attivare contratti di apprendistato (contratti di apprendistato duale stipulati in rapporto al numero di iscritti ai percorsi di quarto anno in modalità duale attivati con DGR n. 698/2021 alla data del 31 gennaio 2022; in caso di più corsi si fa riferimento al numero medio).	0 contratti	0 punti
		Tra 1 e 4 contratti	2 punti
		Tra 5 e 8 contratti	4 punti
		Tra 9 e 12 contratti	6 punti
		Tra 13 e 15 contratti	8 punti
		Oltre 15 contratti	10 punti
	Capacità della Scuola della formazione professionale proposta come sede del corso in termini di numero allievi non ritirati con almeno 40 ore di frequenza relativi alla DGR 695/2021 per la sola sezione benessere alla data del 31 gennaio 2022; in caso di più corsi si fa riferimento al numero medio.	Tra 1 e 10 allievi	1 punti
		Tra 11 e 15 allievi	2 punti
		Tra 16 e 17 allievi	3 punti
		Tra 18 e 20 allievi	4 punti
		Oltre 20 allievi	5 punti
PARAMETRO 7	PREMIALITA' INCREMENTO CONTRATTI DI APPRENDISTATO	LIVELLO	MAX PUNTI
	Presenza dell'impegno della Scuola della formazione professionale ad avviare contratti di apprendistato, per le terze annualità.	Tra 0 e 4 contratti di apprendistato	0 punti
		Tra 5 e 6 contratti di apprendistato	2 punti
		Tra 7 e 10 contratti di apprendistato	4 punti



		Oltre 10 contratti di apprendistato	6 punti
--	--	-------------------------------------	---------

Precisazioni

- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 5 sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
- Per il parametro 5 "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti - o partecipato in qualità di enti beneficiari o partner operativi, con almeno un percorso formativo approvato e avviato - in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Per il parametro 6 "Grado di efficacia nella realizzazione delle attività" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione alla DGR citata o che abbiano presentato domanda ma non abbiano avuto corsi finanziati - salvo il caso di percorsi avviati in riconoscimento-, in riferimento alla capacità di attivare contratti di apprendistato, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- In ciascuna graduatoria provinciale sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio, fino ad esaurimento delle risorse.
- In caso di domande insufficienti a coprire il numero previsto in una graduatoria provinciale, le risorse saranno rese disponibili per il progetto con il miglior punteggio attribuito; in caso di parità di punteggio sarà data priorità al progetto che insiste sulla provincia con più abitanti e in caso di ulteriore parità all'Ente con maggior numero di allievi di primo anno nella IeFP ordinaria avviati nel corrente anno formativo nella sede oggetto di richiesta.

16. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 45 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustificino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it ⁶, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it ⁷, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30 settembre 2023 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

⁶ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi>

⁷ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi>



Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.

I percorsi di secondo anno e di terzo anno possono essere avviati solo previa conclusione dell'intervento di cui costituiscono prosecuzione.

Il percorso triennale deve concludersi entro il 31/8/2026, fatte salve eventuali proroghe riferite ai contratti di apprendistato in essere.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

21. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE – GDPR) e della DGR n. 596/2018. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 ed il D.Lgs. n. 226/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

22. Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche

L'art. 35 del D.L. n. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, l'art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.



II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari (così come modificata con il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria n. 38 del 18 settembre 2020 di approvazione della nuova versione del Testo Unico per i Beneficiari del POR FSE 2014 – 2020), qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.

Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

1. Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari

La lettera k del punto 1.3 delle Disposizioni Generali –Adempimenti dei destinatari viene sostituito con il seguente:

k. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale durante le ore di formazione esterna, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del contributo fermo quanto previsto dalla Direttiva.

2. Gestione delle attività: Adempimenti in materia di pubblicità e informazione

L'intero punto 3.4 viene sostituito con il seguente.

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto del sistema formativo duale è finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi Decreto 22 maggio 2018 "Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/ CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61".

Le modalità di pubblicizzazione devono essere adeguate alle dimensioni e alla tipologia del target, ossia devono tendere a raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari.

Devono comunque essere garantite forme minime di pubblicizzazione, come la pubblicazione sul sito web pubblico, del titolare del progetto, ed eventualmente del partner incaricato della specifica attività.

In ogni caso, la pubblicizzazione deve essere pianificata in modo da garantire la diffusione del messaggio ai potenziali destinatari per un periodo di almeno 20 giorni continuativi.

Gli interventi informativi e pubblicitari devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione del Veneto.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono recare i seguenti loghi:

- Repubblica Italiana – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- Regione del Veneto.

Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link <https://supportoformazione.regione.veneto.it/accreditamento/adempimenti>.

In tale guida, è indicato il corretto utilizzo del logo nei contesti promozionali.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 2120/2015 e s.m.i.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento".



Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento, con le conseguenze previste dalla disciplina dell'accreditamento.

Il punto **3.4.1 informazione e trasparenza** rimane invariato.

3. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento e riconoscimento crediti

Il punto **3.9 Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento** è integrato con il seguente testo:

Le iscrizioni ai percorsi triennali successive all'avvio dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi, con particolare attenzione nel caso di iscrizioni successive alla scadenza del primo quarto del monte ore riferito alla formazione presso la Scuola della formazione professionale.

Si ricorda inoltre che sui passaggi tra sistemi, sono previste:

- le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 427 del 22 maggio 2018 "Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/ CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61" o successive disposizioni specifiche;
- le disposizioni dell'art. 6 del DPR 257/2000 la valutazione dei crediti concernenti le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione ai fini dell'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore;
- altre modalità di accertamento previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione regionale.

4. Gestione delle attività: Gestione delle attività formative

Il punto **3.10 Gestione delle attività** –è sostituito con il seguente testo.

Aspetti generali

In base alla DGR n. 1368 del 30/07/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ma comunque entro il 30 settembre 2023, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. n. 226/2005) entro il termine massimo consentito.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.



Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto le esperienze formative in azienda, e nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro minorile) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Deve essere prevista una **pausa di almeno 10 minuti**, se l'orario giornaliero supera le **4 ore**; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata. Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Visite di studio/aziendali/didattiche

È consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati. Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata ferialle.

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.



Esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento;
5. esercitazioni dimostrative;
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali;
7. saggi di fine anno;

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.

L'esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all'allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata.

Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

Formazione a distanza (FAD) / e-learning

Anche alla luce delle esperienze e delle buone pratiche maturate durante l'emergenza pandemica, nell'ambito della progettazione dei percorsi è possibile prevedere il ricorso all'erogazione di servizi in modalità FAD/e-learning secondo modalità e condizioni che saranno successivamente disciplinate, in ogni caso, coerentemente con la natura professionalizzante dei percorsi.

Va comunque garantita la modalità di formazione a distanza alle persone con disabilità al fine di garantire una piena ed eguale partecipazione.

Sicurezza

La formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di allievi in formazione aziendale senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

5. Gestione delle attività: variazione attività

Il punto **Variazione delle attività in fase di gestione** viene così interamente sostituito.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;



- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
 - il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
 - l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
 - le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.
- In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.
- Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.
- Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

6. Gestione delle attività: monitoraggio

Il punto **Monitoraggio** viene così integrato.

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Scuole della formazione professionale/Centri di Formazione Professionale accreditati.

7. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Il punto **Adempimenti conclusivi** viene così integrato.

Scrutini – percorsi triennali di IeFP

In base all'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l'ammissione agli scrutini gli allievi in apprendistato devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso la Scuola della formazione professionale e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, per gli apprendisti, o per almeno il 75% del monte ore per gli allievi in alternanza/PCTO o al primo anno non apprendisti, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli scrutini è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso la Scuola della formazione professionale e di almeno il 75% delle ore di formazione in azienda per gli apprendisti richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, o il 75% del monte ore per gli allievi in alternanza/PCTO, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione"⁸, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.

Entro 30 giorni dal termine del progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Tali procedure potranno subire modifiche su indicazione della Regione Veneto in attuazione del recepimento dell'Accordo Repertorio n.155/CSR del 1° agosto 2019 e riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei

⁸ Disponibile all'indirizzo <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi> >"Certificato assolvimento obbligo di istruzione"



percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini del rilascio della qualifica solo allorché sia rispettata la durata prevista a progetto.

Prove d'esame finali

In base all'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l'ammissione alle prove finali gli allievi in apprendistato devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso la Scuola della formazione professionale e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, o per almeno il 75%, del monte ore per gli allievi in alternanza/PCTO, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso la Scuola della formazione professionale e di almeno il 75% delle ore di formazione in azienda per gli apprendisti richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, o il 75%, del monte ore per gli allievi in alternanza/PCTO, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione"⁹, di cui al DM n. 9 del 27/01/2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE).

Gli studenti con contratto di apprendistato per la qualifica possono essere ammessi all'esame finale alla scadenza del contratto di apprendistato, costituendo una apposita commissione, o ammettendo lo studente all'esame programmato per percorsi di istruzione e formazione, finalizzati al conseguimento della medesima qualifica.

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15/07/2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie. Tali procedure potranno subire modifiche su indicazione della Regione Veneto in attuazione del recepimento dell'Accordo Repertorio n.155/CSR del 1° agosto 2019 e riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

8. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto **chiusura delle operazioni** viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell'esame finale accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

⁹ Disponibile all'indirizzo <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi> >"Certificato assolvimento obbligo di istruzione"



9. Aspetti finanziari: procedura per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti è così articolata:

Per ogni annualità del percorso triennale è prevista una prima erogazione in conto anticipi, per una percentuale che sarà definita nel provvedimento d'impegno da adottarsi da parte del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione. L'esigibilità degli anticipi sarà, per le tre annualità, rispettivamente nel 2023, 2024, 2025.

Per una finalità di semplificazione dell'attività amministrativa non sono previsti acconti intermedi.

Il saldo finale potrà essere erogato previa approvazione direttoriale dell'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, con esigibilità nel corso dell'esercizio 2027.

Ogni domanda di pagamento, da eseguirsi tramite procedura SIU, dovrà essere corredata da una nota di richiesta di pagamento, in regime di esclusione IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 633/1972 e s.m.i., completa di marca da bollo da Euro 2,00, fatti salvi i casi di esenzione, da assolversi, preferibilmente, in forma virtuale.

Al momento della presentazione delle istanze di pagamento relative ad anticipi e rimborsi intermedi dovranno essere contestualmente allegate apposite garanzie fideiussorie, redatte sul modello regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 573 del 01/07/2009, di importo almeno pari alle somme richieste.

Assolvimento virtuale del bollo e presentazione delle garanzie in formato digitale sono modalità raccomandate e preferibili, ancorché non obbligatorie rispetto alla tradizionale forma cartacea.

La fideiussione può essere rilasciata da Istituti di credito o bancari, società di assicurazioni regolarmente autorizzate, o da società finanziarie iscritte nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a favore della Regione del Veneto per la restituzione degli importi da questa erogati al beneficiario in relazione al finanziamento concesso.

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica Italiana.

Al fine di rendere più semplice e tracciabile l'associazione di ciascuna garanzia rispetto al progetto garantito si raccomanda di evitare la presentazione di fideiussioni che siano a copertura contemporanea di più percorsi finanziati.

Le garanzie saranno svincolate dai rispettivi progetti garantiti con il decreto direttoriale di approvazione dell'attestazione finale, qualora il saldo dovuto risulti positivo o nullo. In caso di saldo negativo con conseguente disposizione di reintroito lo svincolo verrà effettuato dopo l'avvenuta restituzione a favore della Regione del Veneto, tramite utilizzo del portale della Regione del Veneto Mypay selezionando il beneficiario Regione del Veneto e la causale "Restituzione contributi". Al fine di un agevole riscontro di avvenuto pagamento si raccomanda di inserire all'inizio della motivazione il riferimento al codice di progetto.

Le modalità di liquidazione sopra descritte potranno essere modificate con atto motivato del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

10. Rendicontazione delle attività: presentazione dell'attestazione finale delle attività (rendiconto finale)

La frase "...L'attestazione finale delle attività realizzate e/o spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento..." viene sostituita con la seguente:

"Durante l'ultimo esercizio di imputazione contabile sarà possibile procedere alla presentazione dell'attestazione finale delle attività per l'importo risultante dalla differenza, tra la spesa ammessa e gli anticipi e le erogazioni intermedie ricevute. L'attestazione finale delle attività realizzate e/o spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto triennale indicato nella presente Direttiva."



APPENDICE 1 - Percorsi triennali in modalità duale: articolazione didattica

I percorsi triennali con sistema formativo duale sono attuati in esecuzione delle seguenti disposizioni:

- Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 56 del 7/7/2020 di recepimento dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR;
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011" Repertorio Atti Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n.155/CSR del 1° agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- all'Allegato 4 del citato Accordo CSR 155/2019 per le competenze di base - con le relative tabelle di equivalenza e correlazione -, fatto salvo il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5 e al relativo allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, nonché ai saperi ed alle competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui all'Allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007 al fine di assicurare:
 - l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo; il nuovo quadro degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche), si evidenzia essere comprensivo anche di quella digitale e di cittadinanza;
 - per le competenze tecnico-professionali specifiche, alle specifiche descritte e declinate nelle singole schede di profilo di cui all' Allegato 2 all'Accordo del 1 agosto 2019;
 - per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nei termini che saranno definiti dalla Regione Veneto in attuazione dell'Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9.



Quadro orario dei percorsi triennali con sistema formativo duale**Primo anno (990 ore)**

Formazione professionale diretta al conseguimento di competenze tecnico-professionali*, realizzata anche con la modalità dell'impresa simulata	Minimo 400 ore di applicazione pratica
Formazione diretta al conseguimento delle Competenze Culturali di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione	Massimo 590 ore
- COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI - COMUNICAZIONE	
- COMPETENZA LINGUISTICA (lingua straniera)	
- COMPETENZE MATEMATICHE, SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE	
- COMPETENZE STORICO-GEOGRAFICO-GIURIDICHE ED ECONOMICHE	
- COMPETENZA DIGITALE	
- COMPETENZA DI CITTADINANZA	
- EDUCAZIONE ALLE ATTIVITA' MOTORIE	
- INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA	
ore totali di formazione	990

Secondo anno (990 ore)

formazione professionale diretta al conseguimento di competenze tecnico-professionali*, realizzata in alternanza scuola lavoro/PCTO o in contratto di apprendistato per la qualifica professionale	Minimo 400 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro/PCTO oppure minimo 40% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto alla Scuola della formazione professionale sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D.Lgs. n. 81/2015.
Formazione diretta al conseguimento delle Competenze Culturali di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione	Massimo 594 ore
- COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI - COMUNICAZIONE	
- COMPETENZA LINGUISTICA (lingua straniera)	



-	COMPETENZE MATEMATICHE, SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE	
-	COMPETENZE STORICO-GEOGRAFICO-GIURIDICHE ED ECONOMICHE	
-	COMPETENZA DIGITALE	
-	COMPETENZA DI CITTADINANZA	
-	EDUCAZIONE ALLE ATTIVITA' MOTORIE	
-	INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA	
ore totali di formazione		990

Terzo anno (990 ore)

Formazione professionale diretta al conseguimento di competenze tecnico-professionali*, realizzata in alternanza scuola lavoro/PCTO o in contratto di apprendistato per la qualifica professionale		Minimo 500 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro/PCTO oppure minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto alla Scuola della formazione professionale sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D.Lgs. n. 81/2015.
Formazione diretta al conseguimento delle Competenze Culturali di Base della IeFP		Massimo 495 ore
-	COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI - COMUNICAZIONE	
-	COMPETENZA LINGUISTICA (lingua straniera)	
-	COMPETENZE MATEMATICHE, SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE	
-	COMPETENZE STORICO-GEOGRAFICO-GIURIDICHE ED ECONOMICHE	
-	COMPETENZA DIGITALE	
-	COMPETENZA DI CITTADINANZA	
-	EDUCAZIONE ALLE ATTIVITA' MOTORIE	
ore totali di formazione		990

Il monte ore del terzo anno include le ore dedicate all'esame finale

*) le competenze tecnico-professionali comprendono:

- ✓ COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI RICORSIVE
- ✓ COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI COMUNI AGLI INDIRIZZI
- ✓ COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI CONNOTATIVE L'INDIRIZZO

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva



APPENDICE 2 - percorsi triennali di istruzione e formazione in modalità duale: figure professionali attivabili

NUMERO	FIGURE	INDIRIZZI	SEZIONE
10	OPERATORE DEL BENESSERE	1. Erogazione di trattamenti di acconciatura 2. Erogazione dei servizi di trattamento estetico	Sezione 2 Benessere

